



Bruxelles, 31.8.2016
COM(2016) 548 final

2016/0262 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1*H*-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La decisione 2005/387/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive¹ stabilisce una procedura in tre fasi in esito alla quale una nuova sostanza psicoattiva può essere sottoposta a misure di controllo nell'Unione europea.

Il 15 aprile 2016, conformemente all'articolo 5 di tale decisione, è stata redatta una relazione congiunta dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e di Europol. Facendo seguito alla richiesta della Commissione e di 13 Stati membri e a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della citata decisione, il 26 maggio 2016 il Consiglio ha chiesto di valutare i rischi provocati dal consumo, dalla fabbricazione e dal traffico della nuova sostanza psicoattiva MDMB-CHMICA, il coinvolgimento di organizzazioni criminali e le eventuali conseguenze delle misure di controllo da applicare a tale sostanza.

Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del Consiglio il Comitato scientifico dell'OEDT ha valutato i rischi connessi alla sostanza MDMB-CHMICA. Il 28 luglio 2016 il Presidente del Comitato scientifico ha presentato alla Commissione e al Consiglio la relazione di valutazione dei rischi, i cui principali risultati sono descritti di seguito.

- La sostanza MDMB-CHMICA è classificata come un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi, un gruppo di sostanze chimicamente varie note anche sotto il nome di cannabinoidi sintetici. La sostanza è comparsa sul mercato europeo della droga almeno dall'agosto 2014 ed è stata individuata in 23 Stati membri.
- La forte potenza della sostanza MDMB-CHMICA e le quantità altamente variabili del composto nei prodotti "legal high" (le sostanze psicoattive legali) costituiscono un alto rischio di tossicità acuta. Otto Stati membri hanno riferito un totale di 28 casi di decesso e 25 casi di intossicazione acuta legati a tale sostanza.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, entro sei settimane dalla data di ricevimento della relazione di valutazione dei rischi la Commissione presenta al Consiglio un'iniziativa per sottoporre le nuove sostanze psicoattive a misure di controllo nell'Unione, oppure una relazione in cui spiega perché non ritiene necessario presentare una tale iniziativa. Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015 nelle cause riunite C-317/13 e C-679/13, il Parlamento europeo deve essere consultato prima che sia adottato un atto fondato sull'articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2005/387/JHA del Consiglio.

In base ai risultati della relazione di valutazione dei rischi la Commissione ritiene che vi siano motivi per sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione. Secondo la relazione di valutazione dei rischi, l'acuta tossicità della MDMB-CHMICA è tale che il suo consumo può nuocere gravemente alla salute delle persone. Diverse relazioni hanno indicato che l'uso di questa sostanza può provocare atti di violenza e aggressioni.

¹ GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della presente proposta di decisione del Consiglio è quello di esortare gli Stati membri a sottoporre la sostanza MDMA-CHMICA a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1*H*-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive², in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo³,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, il Comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva MDMB-CHMICA, che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 28 luglio 2016.
- (2) La sostanza MDMB-CHMICA è classificata come un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi, un gruppo di sostanze chimicamente varie note anche sotto il nome di cannabinoidi sintetici. Gli agonisti sintetici dei recettori cannabinoidi funzionano in modo analogo al Δ^9 -tetraidrocannabinolo (THC), il maggiore principio psicoattivo della cannabis. Gli agonisti dei recettori cannabinoidi controllati ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope sono: il più importante principio attivo della cannabis, il delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ^9 -THC), e due cannabinoidi sintetici, il naftalen-1-il(1-pentil-1*H*-indol-3-il)metanone (JWH-018) e il 1-(5-fluoropentil)-1*H*-indol-3-il]-(naftalen-1-il)-metanone (AM-2201).
- (3) La forte potenza della sostanza MDMB-CHMICA e le quantità altamente variabili del composto nei prodotti "legal high" (le sostanze psicoattive legali) provocano un alto rischio di tossicità acuta.
- (4) La sostanza MDMB-CHMICA è comparsa sul mercato europeo della droga almeno dall'agosto 2014 ed è stata individuata in 23 Stati membri. È venduta tipicamente come uno dei prodotti commercializzati con il nome "legal high" nei negozi

² GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

³ GU C , , pag. .

specializzati ("head shops") e su Internet, come sostituto "legale" della cannabis. Le informazioni disponibili indicano che la polvere sfusa della MDMB-CHMICA è prodotta da aziende chimiche site in Cina, e viene poi importata nell'Unione dove viene lavorata e confezionata come miscela commerciale da fumare, oppure venduta come polvere. Non vi sono indicazioni della produzione di MDMB-CHMICA nell'Unione.

- (5) La MDMB-CHMICA si assume generalmente fumando una miscela vegetale che può essere un prodotto "legal high" commerciale pronto all'uso, oppure, meno comunemente, che può essere preparata dal consumatore stesso. Solitamente i prodotti commerciali non indicano se contengono MDMB-CHMICA o un altro agonista sintetico dei recettori cannabinoidi. Pertanto, molte persone esposte alla MDMB-CHMICA possono non essere consapevoli del fatto che stanno consumando tale sostanza. Questi consumatori possono inoltre essere inconsapevoli della dose che stanno assumendo. Il processo di lavorazione può anche portare a una distribuzione ineguale della sostanza nel materiale vegetale: alcuni prodotti contengono quindi delle parti in cui il cannabinoide è altamente concentrato, cosa che aumenta il rischio di tossicità acuta e di intossicazione diffusa.
- (6) I dati disponibili indicano che la MDMB-CHMICA è assunta dai consumatori di cannabis, dagli "psiconauti" e dalle persone regolarmente oggetto di controlli antidroga, anche nelle carceri.
- (7) Anche se non vi sono specifiche informazioni sui possibili effetti della MDMB-CHMICA sull'ambiente sociale diretto o sulla società in generale, diverse relazioni hanno indicato che l'uso di questa sostanza può provocare atti di violenza e aggressioni. Inoltre, il rilevamento di MDMB-CHMICA in casi di sospetta guida sotto l'effetto di droghe indica più ampi rischi potenziali per la sicurezza pubblica.
- (8) Otto Stati membri hanno riferito un totale di 28 casi di decesso e 25 casi di intossicazione acuta legati alla MDMB-CHMICA. Se tale sostanza dovesse diventare più ampiamente disponibile e utilizzata, le conseguenze a livello di sanità individuale e pubblica potrebbero essere considerevoli.
- (9) Si dispone di informazioni limitate che suggeriscono il potenziale coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, nella distribuzione, nel traffico e nella fornitura di MDMB-CHMICA nell'Unione.
- (10) MDMB-CHMICA non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 né della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Figura tuttavia fra le sostanze per cui è previsto un esame in occasione del 38° Comitato di esperti dell'OMS sulla farmacodipendenza (ECDD), che formula raccomandazioni alla Commissione ONU sugli stupefacenti in merito alle misure di controllo che ritiene appropriate.
- (11) MDMB-CHMICA non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario accertato o riconosciuto. A parte il suo utilizzo in materiali di riferimento analitici e nella ricerca scientifica che ne studia le proprietà chimiche, farmacologiche e tossicologiche a seguito della sua comparsa sul mercato della droga, nessun altro elemento indica che sia usata ad altri fini.
- (12) La relazione di valutazione dei rischi rileva che esistono poche prove scientifiche riguardanti la sostanza MDMB-CHMICA, e indica che sarebbero necessarie ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari

rappresentati da questa sostanza forniscono motivi sufficienti per sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione.

- (13) Poiché dieci Stati membri controllano la MDMA-CHMICA in base alla loro legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e altri cinque Stati membri la controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.
- (14) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1*H*-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMA-CHMICA) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Il prima possibile, e al più tardi entro [un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione], gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente